



# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**DELIBERAZIONE N° 116 DEL 04/12/2023**

## VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2024, approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori.

L'anno 2023 il giorno 04 nel mese di Dicembre alle ore 15:00, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(A) ASSENTE (P) PRESENTE
1	DIOLAIUTI GILDA	P
2	PARRILLO SALVATORE	P
3	BETTARINI LIDA	A
4	MARAIA ERMINIO	P
5	MAZZEI CLAUDIO	P

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15.04.2022, avente oggetto l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica.

Si dà atto che il Segretario Comunale, il Sindaco e gli Assessori Parrillo, Maraia e Mazzei sono collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma tecnologica GoTo Meeting.

Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l'identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale.

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Ricordato** che i nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**Rilevato** che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**Dato Atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Viste** le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 18 febbraio 2021 con la quale è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché il canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza 1° gennaio 2021;
- n. 12 del 29 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019;

**Precisato** che il citato Regolamento disciplina anche l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi - appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile - destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così detto "Canone mercatale";

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e

dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

**Considerate** le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

**Vista** la propria deliberazione n° 145 del 9 dicembre 2022 di approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2023;

**Ricordato** che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2023 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, nonché delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei tributi soppressi;

**Visti:**

- il comma 831 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale dispone, in merito alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il comma 8 dell'art. 49 – *Modalità di applicazione del canone*, del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2021, di recepimento della disposizione di cui al precedente punto;

**Considerato** che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno 2022, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, risulta determinato nella percentuale del 11,3;

**Ritenuto** quindi, per l'anno 2024, di rivalutare le tariffe previste per la fattispecie sopra evidenziata (singola utenza e canone minimo), in ragione della percentuale del 11,3 e di confermare tutte le altre tariffe e i coefficienti moltiplicatori in vigore per il corrente anno, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

**Visto** il comunicato MEF del 23 marzo 2021, il quale, in merito al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o spedizione pubblicitaria, stabilisce che:

*I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del*

*D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".*

**Richiamato** l'art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

**Con voti** favorevoli n. 4, su n. 4 presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - di rivalutare le tariffe relative alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (singola utenza e canone minimo), in ragione della percentuale del 11,3;
  - di confermare per l'anno 2024 le altre tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-836, approvati per l'anno 2023, come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024;

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla formazione del Bilancio Previsionale 2024/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*Gilda Diolaiuti*

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

---

## **DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 14/12/2023 al 29/12/2023.

Data, 14/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dr. Marco Fattorini*

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 27/12/2023 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 14/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini